

Promossi ed esclusi

Con l'approssimarsi dell'autunno e la ripresa delle attività si ripropone il problema delle promozioni e dei meccanismi di avanzamento della dirigenza.

A chi opera sul territorio capita spesso di faticare a capire le ragioni di promozioni ed esclusioni che al di là della loro evidente contenuto di ingiustizia gettano un'ombra di sospetto sulla trasparenza dell'Amministrazione, minandone la credibilità.

Al riguardo le stesse risposte che il Dipartimento fornisce di volta in volta per soddisfare richieste di chiarimenti finalizzate alla risoluzione di contenziosi o a soddisfare interpellanze parlamentari sull'argomento, pur cortesi sul piano burocratico risultano tautologiche e deludenti sotto l'aspetto sostanziale.

D'altro canto nessuno fa mistero del fatto che le patologie rilevate e segnalate sono da ricondursi con ogni probabilità al distorto sistema premiale costruito ad hoc alcuni anni orsono per permettere all'alta gerarchia del Dipartimento della P.S. di gestire anche politicamente gli apparati della Polizia di Stato e con essi lo stesso sistema della pubblica sicurezza in Italia.

In un quadro come quello attuale, molti si interrogano su che tipo di Polizia si stia costruendo mentre cresce il sospetto che gli attuali meccanismi di promozione per la nostra dirigenza siano finalizzati a favorire la sistematica eliminazione di funzionari non accondiscendenti o scomodi, anche se professionalmente preparati, per privilegiare frotte interne di amici o soddisfare esigenze estemporanee tese a ricompensare silenzi, ricambiare favori o ripagare fedeli esecutori di pubblici soprusi.

L'uso strumentale dei criteri di valutazione introdotti nel 2001 è stato evidenziato persino dalle sentenze della Magistratura amministrativa che ha severamente, ma vanamente, stigmatizzato il comportamento della gerarchia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Invero, oggi, con i nuovi criteri introdotti, rispetto al precedente sistema dei Consigli di amministrazione risultano conferiti incontrollabili poteri discrezionali ad una Commissione presieduta dal Capo della Polizia e formata da nove dirigenti generali di pubblica sicurezza, sostanzialmente suoi fiduciari.

Se si collega ciò con il disposto del decreto legislativo n. 334 del 2000, voluto dalla stessa amministrazione, che ha introdotto il congedo d'ufficio anticipato dei funzionari civili di polizia e

quiparandone l'età pensionistica a quella dei militari ufficiali, appare evidente come sia stato creato un sistema ingiusto e vessatorio in cui la non progressione in carriera è collegata all'eliminazione d'ufficio dei funzionari non allineati.

Il fatto che la "Commissione" eserciti un potere pressoché assoluto non può essere giustificato con l'esigenza di evitare interferenze della Politica.

A prescindere dal primato della Politica non c'è bisogno di riproporre il dibattito sulla neutralità della scienza per comprendere che la difesa da interferenze politiche non può mai giustificare la creazione di poteri assoluti che non rispondono a nessuno e si pongono così al di fuori dei meccanismi democratici e di controllo a cui nessun tipo di burocrazia amministrativa può sottrarsi.

Per comprendere l'importanza della questione può essere illuminante la lettura del resoconto stenografico della 863ª seduta pubblica del Senato della Repubblica del 15 settembre 2005;

In essa vi si legge: "proprio per attirare ancora l'attenzione sui rischi per la collettività e la stessa democrazia di

questo perverso meccanismo che sta sovvertendo alle radici il sistema della pubblica sicurezza, portando sempre più a posizioni di delicata responsabilità decisionale funzionari discussi e discutibili, comunque più pronti alla cieca ubbidienza e al compromesso per carriera che alla corretta deontologia professionale"... "si chiede di sapere quale sia il ruolo effettivo del Capo della Polizia in materia di nomine e chi realmente gestisca il «sistema sicurezza» in Italia; quale tipo di Polizia l'amministrazione stia costruendo per un futuro

sempre più di internazionalizzazione in cui certo i conflitti sociali non mancheranno" e tra l'altro "se siano tuttora tenuti in considerazione i valori di base della legge 121/81 per una polizia civile, moderna, professionale e democratica o questi debbano essere sempre più vanificati anche attraverso il cinico e perverso «sistema premiale» e il sistematico e artificioso uso strumentale delle norme e dei tempi della giustizia, che altera persino il reale controllo politico e parlamentare".

I.C.

Il periodo di sospensione cautelare è utile a pensione

Il periodo di sospensione cautelare dal servizio deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza. Da tale periodo devono essere esclusi i giorni di "custodia cautelare". Così si è espressa la Corte dei Conti, Sez. III^a Appello che testualmente recita "non può anche essere sottaciuto che la giurisprudenza di questa Corte nella considerazione del carattere provvisorio e della finalità meramente cautelare della sospensione è ormai del parere di considerarlo periodo utile al fine del calcolo del trattamento pensionistico. (così Sezione III pensioni civili n. 61509 del 9/12/1987 e n. 68139 del 16 febbraio 1992).

Signoraggio: accolto ricorso Bankitalia. "Nessun diritto è dovuto"

Non compete ai giudici sindacare il modo in cui gli Stati svolgono le funzioni di politica monetaria, di adesione ai trattati internazionali e di partecipazione agli organismi sovranazionali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio una sentenza del giudice di pace di Lecce che nel 2005 aveva condannato la Banca d'Italia per "esproprio illecito" di moneta: secondo il magistrato onorario che accolse l'esposto di un cittadino pugliese, la Banca centrale europea e "la sua articolazione italiana, ovvero la Banca d'Italia", si erano appropriate illegalmente della moneta italiana con l'emissione dell'Euro, e che quindi, a suo dire, "non esisteva il debito pubblico, trattandosi invece di credito pubblico" e "la massa monetaria messa in circolazione nell'ambito dei paesi aderenti al sistema dell'euro apparterebbe alla collettività dei cittadini con la conseguenza che ciascuno potrebbe rivendicare il reddito, pro quota, derivante dalla stampa e dalla circolazione di questa massa monetaria, oggi invece percepito dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali".

Su tale originale premessa il giudice di pace condannò Bankitalia al pagamento di 87 euro per "sottrazione del reddito da signoraggio monetario" nel periodo compreso tra il '96 e il 2003. Contro la sentenza del giudice di Pace la Banca d'Italia ha presentato ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento oltre che la condanna al risarcimento danni per "lite temeraria" per il cittadino pugliese.

Le sezioni unite civili della Suprema Corte, cassando punto per punto le motivazioni del giudice di pace, hanno accolto il ricorso di via Nazionale sottolineando, tra l'altro, che accettare un simile pronunciamento, comunque, metterebbe in discussione "le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all'interno di detto sistema".

Nella sentenza 16751 depositata oggi, i giudici di Piazza Cavour sanciscono quindi che tra le funzioni che rientrano nelle prerogative della sovranità de-

gli Stati (come le politiche monetarie, nel caso specifico), non può interferire alcuna giurisdizione, sia civile che penale, tanto meno amministrativa o dei giudici onorari. L'autore della citazione in giudizio per la Banca d'Italia è stato quindi condannato al pagamento di circa 1500 euro per le spese processuali. La Suprema Corte non ha accolto la richiesta di risarcimento danni per "lite temeraria", constatando la buona fede del cittadino pugliese.

Alla luce di questa vicenda, non resta che ribadire contrarietà a porre in essere azioni volte ad alimentare illusorie aspettative senza valutare adeguatamente le conseguenze.

Assegnazione provvisoria inapplicabile ai poliziotti

Pagina 2

Quanto costa il riscatto della laurea

Pagina 3

Assegnazione provvisoria inapplicabile ai Poliziotti

Con la Sentenza 7472/2005, Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso in appello n. 2378 dell'anno 2005, proposto dal Ministero della Difesa per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, del 21.12.2004 n. 16955 che aveva annullato il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 26 luglio 2004, aveva respinto l'istanza presentata ex art. 42-bis del D.Lgs.151/2000 da un Maresciallo dei Carabinieri., in servizio presso il Comando Regione Carabinieri Sardegna, diretta ad ottenere la temporanea assegnazione presso il Comando Regione Liguria risiedendo la moglie e la figlia, nata il 3 novembre 2001, a Barga-gli.

Il TAR del Lazio era giunto all'annullamento del diniego di trasferimento temporaneo opposto dal Comando Generale dei Carabinieri ritenendo applicabile e quindi violato l'art.42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, contenente disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

E' utile ricordare che la norma anzidetta è stata introdotta dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e per essa "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa....".

Ritenendo decisivo stabilire quali siano le amministrazioni tenute ad applicare l'art. 42-bis in esame, il Consiglio di Stato non ha ritenuto di poter condividere l'avviso del primo giudice.

All'uopo, il Collegio ha osservato in primo luogo che destinatario del beneficio in argomento è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, quindi personale civile e non militare e che inoltre, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287...."

Per il Consiglio di Stato non v'è dubbio che l'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II° comma dell'articolo 1 del decreto n. 161/01, vie-

ne integrata, anche ai fini dell'applicazione dell'art.42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art.3, per il quale " il personale militare e le Forze di polizia di Stato", rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Sotto questo aspetto, considerato il percorso logico seguito dal Consiglio di Stato, l'istituto dell'assegnazione provvisoria del

personale genitore di figli minori di tre anni di età è inapplicabile al personale di cui all'articolo 3 del D.Lvo 165/01, e dunque anche al personale della Polizia di Stato.

In virtù delle esposte considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero della Difesa, annullando per lo effetto la decisione di primo grado emessa dal TAR del Lazio.

Ma perché non è applicabile?

La motivazione con la quale si escludono i dipendenti di cui all'articolo 3 del D.Lgs 165/2001 dall'ambito applicativo dell'Istituto dell'assegnazione temporanea dei dipendenti con figli minori di tre anni è insieme sorprendente e sconcertante.

Viene richiamato, in particolare, l'art. 3, D.Lgs n. 165/2001 che al primo comma san-

cisce che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra l'altro *i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287...."*

Afferma il Collegio, più nel dettaglio, che contemplando l'art. 42 bis i dipendenti "di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", vero è che detta ultima disposizione considera anche il personale delle amministrazioni dello Stato, dunque, anche gli appartenenti alle Forze Armate; tuttavia, detta norma andrebbe "letta" insieme con l'art. 3, D.Lgs n. 165/2001 che, appunto, sancendo che il personale militare rimane disciplinato dal rispettivo ordinamento, ciò, in realtà, consentirebbe di inferire una espressa deroga all'applicabilità dell'art. 42 bis, riguardante, invero, i soli pubblici dipendenti civili. La non divisibilità di tale opzione ermeneutica emerge palese soltanto leggendo la disposizione normativa contenente l'asserita deroga relativamente agli appartenenti alle Forze Armate. Recita, infatti, l'art. 3, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 che "In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: .. il personale militare.."; laddove, però, i commi 2 e 3 dell'art. 2, D.Lgs n. 165/2001 fanno riferimento alle sole fonti del rapporto di lavoro oggetto di contrattualizzazione, dunque le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, i contratti collettivi, ecc. In sostanza, la deroga di cui all'art. 3, D.Lgs n. 165/2001, ha un oggetto ben definito: sancisce che non si applica al rapporto di lavoro dei dipendenti militari, proprio perché non contrattualizzati, la disciplina privatistica. Null'altro. Eppure il Supremo Consesso - che tra l'altro omette di richiamare le disposizioni derogate nel corpo della decisione - desume da tale deroga, afferente tutto il personale delle amministrazioni pubbliche non privatizzato, il dato normativo che consentirebbe di escludere i dipendenti militari dall'ambito di applicazione dell'art. 42 bis. A ben vedere, essendo l'art. 3, D.Lgs n. 165/2001 norma eccezionale - proprio perché contemplante una deroga alla introdotta privatizzazione dell'impiego pubblico - la stessa non pare suscettibile di applicazione al di fuori

dei casi dalla stessa contemplati (art. 14, Preleggi); nessuno dubita che al personale in regime di diritto pubblico non si applichino le regole privatistiche concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, ma non si vede come tale principio fissato dall'art. 3, D.Lgs n. 165/2001 possa precludere anche l'applicabilità dell'art. 42 bis al personale militare. Diverso sarebbe stato, se il legislatore avesse stabilito l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 42 bis ai soli pubblici dipendenti privatizzati. Ma così non è. Per di più l'istituto dell'assegnazione temporanea mira, evidentemente, a tutelare interessi di matrice costituzionale come, appunto, i diritti della famiglia (artt. 29 e 30 Cost. ad esempio); si potrebbe obiettare che nei confronti del personale militare sono però ammesse deroghe all'esercizio di diritti costituzionali, si pensi all'esercizio del diritto di sciopero. Tuttavia, dette deroghe, proprio perché incidenti su diritti fondamentali, devono essere espresse, come d'altronde sancito dall'art. 3, L. n. 382/1978, secondo cui "ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali". Probabilmente conscio della fragilità della tesi sostenuta, il Consiglio di Stato ha rilevato, infine, che in ogni caso la norma di cui all'art. 42 bis "regola, palesemente, un'ipotesi di trasferimento da un'amministrazione ad altra, laddove nella specie trattasi di trasferimento tra sedi di servizio della medesima amministrazione, onde non deve farne nella specie applicazione".

Con tale ultima affermazione vengono sconfessate le argomentazioni, del tutto divisibili e soprattutto ben argomentate, dei giudici di prime cure, i quali, conformemente a varie pronunzie, rimarcavano due ragioni a favore dell'applicabilità dell'istituto dell'assegnazione temporanea anche ai trasferimenti all'interno della medesima amministrazione: 1) il principio di continenza che impedirebbe di concludere che, una volta che la norma abbia dato ingresso ad un istituto di più ampia attuazione, coinvolgendo tutte le amministrazioni, essa non consenta altresì di avvalersene quando sia coinvolta una sola P.A.; 2) la considerazione che la portata dell'istituto in parola sarebbe da ritenere estremamente limitata, contro la sua ratio di favorire i genitori di tutte le amministrazioni pubbliche, "se la sua applicazione fosse condizionata dal reperire, fra amministrazioni diverse un posto ... di corrispondente posizione retributiva, il che si dà raramente, nella varietà degli accordi di lavoro".

Convenzione: SIULP ED AS CONSULTING

La società AS CONSULTING di Antonello Scarlattella, si occupa da diversi anni di mediazione creditizia quale partner della Eurocqs S.p.A. finanziamenti, che in convenzione con il Siulp eroga a tassi vantaggiosissimi finanziamenti garantiti, cessioni del quinto e prestito con delega agli iscritti.

Un addetto della AS CONSULTING sarà presente dal mese di settembre tutti i lunedì dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede Siulp del centro polifunzionale della Polizia di Stato, allo scopo di allargare la gamma dei servizi agli iscritti.

Oltre a occuparsi per conto della Eurocqs dell'erogazione di cessioni del quinto e prestiti con delega, la AS CONSULTING è in grado di proporre:

mutui ipotecari a tassi vantaggiosissimi fino al 120% del valore dell'immobile;

mutui e prestiti per consolidare eventuali situazioni debitorie troppo onerose per l'iscritto sino al consolidamento in un'unica rata di tutti i debiti per alleggerire la pressione mensile in busta paga delle varie rate e unificare il debito in modo tale che l'iscritto avrà più potere di acquisto;

mutui liquidità fino a 70 mila euro in 20 anni;

finanziamenti personali con esito in 15 minuti ed erogazione entro 4 giorni lavorativi.

Da tener conto che a differenza di altre agenzie o aziende di mediazione creditizia, La nostra società non chiede alcun compenso per i mutui ed i finanziamenti...come se si andasse in banca, la consulenza è quindi totalmente gratuita.

Inoltre per chi volesse accedere ad i servizi Inpdap, ci occuperemo della preistruttoria della pratica dell'iscritto fornendo documentazione, modulistica e consulenza totalmente gratuita.

Inoltre per coloro i quali volessero la consulenza a domicilio basterà chiamare ed entro 24/48 ore saremo ben lieti di venire presso la Vs abitazione al fine di potervi aiutare a risolvere i vostri problemi relativi al credito.

RIVOLGITI AL TUO DELEGATO SINDACALE OPPURE CONTATTA DIRETTAMENTE IL RESPONSABILE DI ZONA DELLA AS CONSULTING AL NUMERO 3473221016-0884511230 o sul sito: www.asconsultingfinance.it mail info@asconsultingfinance.it

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Il riscatto della laurea

Ritorniamo sul tema delle condizioni che regolano oggi il riscatto della laurea, sottolineando, sotto il profilo dei costi e della convenienza, gli aspetti che interessano maggiormente le nuove generazioni. Parliamo, naturalmente, di coloro che avranno domani una pensione pubblica interamente contributiva, minori possibilità di accedere al pensionamento anticipato e (almeno si spera) una seconda pensione erogata da un fondo integrativo.

Il riscatto della laurea non ha più l'appeal di un tempo, quando si poteva considerare un investimento redditizio sotto tutti i punti di vista. Per coloro che avranno domani una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, la convenienza dell'operazione si è molto ridimensionata. Prima di prendere una decisione è bene perciò considerare anzitutto gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Se lo scopo è un'uscita anticipata dal lavoro, va detto che il riscatto serve a poco o nulla. In base alla normativa attuale, gli anni della laurea non possono essere utilizzati per maturare i 40 anni di contribuzione, raggiunti i quali si può andare in pensione a qualsiasi età. Restano invece dei dubbi, visto che le norme di attuazione della riforma Maroni (circolare Inps 105/2005) nulla dicono in proposito, sulla possibilità di utilizzare il riscatto per raggiungere i 35 anni di contributi necessari per la nuova pensione di anzianità.

Una decisione positiva in questo senso darebbe comunque luogo a un vantaggio relativamente modesto. Infatti, può accadere nella stragrande maggioranza di casi che la pensione di anzianità anticipi di pochissimo quella di vecchiaia.

Stando così le cose, il riscatto potrebbe accelerare il pensionamento solo se, in seguito a un'interpretazione estensiva della norma in vigore, si considerasse utile per ogni tipo di pensione, come già avviene per i trattamenti liquidati nel sistema retributivo.

La valutazione sulla convenienza del riscatto si presenta ancora più complicata se è finalizzato a un incremento della futura pensione. In questo caso, bisogna mettere sul piatto della bilancia, da un lato il vantaggio fiscale, che permette di recuperare una parte del costo, e dall'altro i rendimenti di forme alternative di pensione, prima fra tutte quella in un fondo pensione integrati-

vo, ma anche il fatto che si tratta di un investimento con ritorni lontani nel tempo. Ai giovani si può suggerire, intanto, di non avere fretta nel presentare la domanda. Nella generalità dei casi, il rinvio di qualche anno permetterà loro di valutare meglio i pro e i contro e inciderà poco anche sul costo, che per i lavoratori dipendenti potrebbe addirittura scendere qualora dovesse andare in porto la più volte ventilata riduzione delle aliquote contributive.

I requisiti. Per utilizzare ai fini della pensione un periodo di studi è necessario, ovviamente, il conseguimento del titolo di studio.

La copertura contributiva del riscatto è limitata agli anni del «corso legale», con esclusione dei periodi fuori corso.

Il decreto legislativo 184/97 e le novità introdotte negli ultimi anni nei percorsi universitari hanno notevolmente ampliato le possibilità di riscatto.

Ora si possono recuperare per la pensione gli anni di studio per i quali è stato conseguito uno dei seguenti titoli:

- diploma universitario o laurea breve di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3;
- diploma di laurea o laurea speciali-

stica di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6;

- diploma di specializzazione di durata non inferiore a 2 anni;
- dottorato di ricerca di durata variabile.

Possono formare, inoltre, oggetto di riscatto alcuni diplomi rilasciati da istituti universitari come il diploma Isef, il diploma di assistente sociale e quelli di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi.

Ai fini del riscatto, le lauree conseguite all'estero sono considerate valide solo se hanno valore legale in Italia, mentre le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche sono riconosciute solo se conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

La domanda. La richiesta di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento e può riguardare anche solo una parte del corso legale di studi. Al modulo di domanda va allegato un certificato dell'università da cui risultino il conseguimento del titolo, la durata del corso legale e gli eventuali periodi fuori corso. Chi ha contributi versati in più gestioni pensionistiche è libero di presentare la domanda in quella che ritiene più conveniente.

QUANTO COSTA IL RISCATTO?

Per capire se conviene il riscatto bisogna valutarne il costo. Per i periodi di studio che si collocano dopo il 1995, la somma da versare è determinata come se l'interessato dovesse pagare i contributi correnti, con la sola differenza che l'intera aliquota è carico del lavoratore. Si fa, in pratica, la somma degli stipendi (compensi, per i lavoratori parasubordinati) percepiti negli ultimi 12 mesi e si moltiplica per l'aliquota contributiva del settore di attività. Il risultato, moltiplicato a sua volta per gli anni da riscattare, dà il costo complessivo. Per chiarire meglio il meccanismo ecco due esempi.

Bianchi è un dipendente, con uno stipendio annuo lordo di 15.000 euro. Se chiede il riscatto della laurea breve (tre anni) pagherà una cifra di 14.715 euro (15.000 x 32,70% : 100 x 3).

Verdi è, invece, un lavoratore a progetto. A parità di condizioni (corso di laurea di 3 anni e reddito di 15.000 euro), se la caverà con 7.965 euro, perché il contributo per la pensione (17,70% sui compensi percepiti) è poco più della metà di quello (32,70%) versato dai dipendenti.

Ovviamente, il minor costo darà dei benefici proporzionalmente ridotti sull'importo della pensione, fermo restando che ai fini del diritto si acquisiscono gli stessi anni.

Per quanto riguarda il costo, c'è da notare che da qualche anno il riscatto della laurea pesa meno, grazie agli incentivi fiscali introdotti dal decreto legislativo 47/2000. Le somme pagate sono, infatti, interamente deducibili dal reddito e si traducono in un risparmio tanto maggiore quanto più alto è il reddito. Un riscatto di 10mila euro viene a costare, ad esempio, 7.670 euro a chi ha un reddito annuo di 15.000 euro ed è soggetto a un'aliquota massima Irpef del 23% e 6.700 euro a chi, con un reddito annuale di 30.000 euro, è soggetto a un'aliquota massima del 33 per cento.

Una volta accolta la domanda, l'interessato riceve dall'Inps una comunicazione sull'importo da pagare. La somma richiesta può essere versata in unica soluzione o in 60 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale vigente.

I riferimenti normativi sono:

- Art.50 Legge 153/1969
- Decreto legislativo 184/97
- Decreto 270 /2004
- Art. 13 Decreto legislativo 47/2000
- Circolare Inps 162/97
- Circolare Inps 82/2004
- Circolare Inps 105 /2005
- Circolare Inpdap 12/99
- Informativa Inpdap 5/2000

MONOPOLI Operatori addetti alla Polizia scientifica

Si riporta il testo della nota inviata il 24 agosto 2006 al Questore di Bari dalla Segreteria provinciale del Siulp di quella provincia:

“È giunta segnalazione a questa O.S. come presso il Commissariato di P.S. di Monopoli si sia consolidata la prassi di distogliere dalle specifiche mansioni personale addetto ai servizi di Polizia Scientifica per impiegarlo in servizi vari e diversi quali quello di operatore radio e centralino, e persino di Volante e Ordine Pubblico.

In verità, circa sei anni orsono, si attuò una operazione di ripianamento dell'organico dei Commissariati che nella quasi totalità possono, oggi, contare su due operatori addetti agli specifici servizi di Polizia Scientifica. Dette assegnazioni sono state effettuate per accrescere l'operatività degli uffici di provincia allo scopo di renderli perfettamente autonomi e capaci di garantire in proprio almeno gli interventi di primo sopralluogo con i relativi rilievi.

Esistono specifiche disposizioni Ministeriali che vietano tassativamente l'impiego in altre attività degli operatori addetti ai servizi di Polizia scientifica. Tuttavia alcuni Funzionari dell'Amministrazione non la conoscono o non la rispettano.

Nel 1994 questa segreteria sollevò la questione con riferimento al Commissariato di Gravina. Nel 1997 fu la volta del Commissariato di Andria e, nel 2000, il problema fu riproposto con riferimento agli uffici di Barletta, Monopoli e Corato.

Occorre ricordare che, nel Novembre 2000, ad iniziativa di questa Segreteria, fu effettuata una ricognizione normativa sull'argomento.

Allo scopo di evitare il consolidamento di comportamenti che, appaiono in contrasto con il rispetto di disposizioni Ministeriali, ribadite in più occasioni dalla stessa Questura di Bari, si chiede un'urgente iniziativa per evitare ulteriori difformità nell'impiego del personale addetto ai servizi di Polizia Scientifica. Cordialità”. F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

Rimborso rette asili nido

Il Dipartimento ha comunicato la percentuale di rimborso delle reti asili nido per l'anno solare 2006. La percentuale di rimborso è pari al 16,12 per cento risultante dal rapporto tra lo stanziamento di bilancio stabilito per l'esercizio finanziario 2006 per il rimborso rette asili nido (euro 1.020.000,00) e l'ammontare complessivo del fabbisogno comunicato da tutte le Prefetture (euro 6.024.810,58), detratta la somma relativa ai bambini con handicap grave. Sono state ammesse al rimborso anche le domande del personale arrivate in ritardo per motivi non imputabili agli stessi dipendenti.

19° corso Vice Sovrintendente: nominativi e Decorrenze

Il Ministero dell' Interno ha emanato le tabelle con le proposte di assegnazione per gli allievi del 19° Corso per Vice Sovrintendente, decorrenza 02/10/2006. Le tabelle sono visionabili sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Il Ministero dell' Interno ha altresì reso note le decorrenze giuridiche ed economiche delle nomine dei frequentatori del 19° corso da Vice Sovrintendente.

Nella fattispecie, la decorrenza giuridica è l' 1/1/2001, mentre quella economica è il 21/1/2004, ovvero dalla fine della prima articolazione del 18° corso.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Cinture di sicurezza, bambini, limiti di velocità: le novità

Con il Dlgs 150/2006, è stato modificato l'articolo 172 del Codice della strada, relativo all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini (seggiolini e adattatori); è stato esteso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri dei veicoli per il trasporto di persone, con più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, e dei veicoli destinati al trasporto di merci, compresi quelli aventi massa superiore a 12 tonnellate.

Bambini in sicurezza. Per quanto riguarda i bambini, il Dlgs 150/2006 prescinde dal riferimento alla loro età, prevedendo che quelli di statura inferiore a 1,50 metri e di peso inferiore a 36 kg, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato, secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche se è preferibile fare viaggiare i bambini nei sedili posteriori, che offrono maggiore protezione generale, gli stessi possono prendere posto sul sedile anteriore, occupandolo in modo esclusivo e a condizione che siano trattenuti dai prescritti sistemi di ritenuta. Il comma 4 dell'articolo 172 consente ancora, ai bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o di autoveicoli adibiti a noleggio con conducente, di non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.

L'esenzione non prevede più le limitazioni territoriali presenti nell'abrogata formulazione della norma (circolazione nei centri abitati o su itinerari da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti) e si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.

Ciò vale anche per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente.

La nuova normativa fa espresso divieto di trasportare bambini utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da air-bag frontale, a meno che tale dispositivo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

La violazione di tale obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale, non è oggetto di sanzioni amministrative.

Inoltre, tutti gli occupanti di età superiore a tre anni, quando viaggiano a bordo dei veicoli delle categorie autobus e minibus, devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui sono provvisti gli stessi veicoli o, se presenti a bordo, i sistemi di ritenuta per bambini di tipo omologato.

Cinture di sicurezza. Con l'introduzione del comma 9 dell'articolo 172, fino al giorno 8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta i bambini di età inferiore a dieci anni, trasportati in soprannumero, purché siedano sui sedili posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, a condizione che siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

La nuova normativa ha escluso, per i veicoli provvisti e non di cinture di sicurezza, la possibilità di trasportare bambini di età inferiore a tre anni, non trattenuti da un sistema di ritenuta, anche se accompagnati da una persona di più di sedici anni di età, sui sedili posteriori, come invece previsto nella precedente formulazione dell'articolo.

Le esenzioni dall'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza, previste dall'ottavo comma dell'articolo 172, sono rimaste immutate, ad eccezione dell'abrogazione del punto d) dell'articolo di quo, con il quale, in precedenza, venivano esentati dall'obbligo i conducenti per il trasporto pubblico di piazza (taxi), ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati.

È, invece, prevista ora l'esenzione per gli appartenenti alle forze armate, nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza e, come già detto, per i passeggeri di autobus e minibus autorizzati al trasporto passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale che circolano in zona urbana.

In definitiva, sulle autovetture, l'uso delle cinture di sicurezza, salvo le eccezioni espressamente previste dallo stesso articolo (come ad esempio nel caso della donna in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante, o di persone affette da patologie particolari, o che presentino condizioni fisiche per le quali è controindicato l'uso delle cinture di sicurezza, sulla base di certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, e istruttori di guida quando esplicano tale funzione) è obbligatorio da parte di tutti gli occupanti dei sedili anteriori e posteriori. In caso di mancato utilizzo, si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 68 a 275 euro con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Qualora il mancato uso delle cinture di sicurezza riguardi il passeggero minore, della violazione risponde il conducente con applicazione a suo carico della sanzione amministrativa - innanzi indicata - e della decurtazione di 5 punti della patente di guida; la sua responsabilità è esclusa se, al momento del fatto, sul veicolo è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore che sarà, invece, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, senza decurtazione di punti dalla patente di cui sia eventualmente titolare.

I limiti di velocità. I limiti di velocità sulle strade italiane sono stabiliti sulla base della classificazione amministrativa delle strade e delle categorie dei veicoli.

L'articolo 142, come modificato dal Dlgs 9/2002, stabilisce i limiti massimi di velocità in: a) 130 km/h per le autostrade; b) 110 km/h per le strade extraurbane principali; c) 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali; d) 50 km/h per le strade urbane locali, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per i tratti di strade urbane, appositamente segnalati, le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano.

Sulle autostrade a tre corsie, più quella di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari della strada o i concessionari possono aumentare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h, previa installazione degli appositi segnali, qualora lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Inoltre, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai limiti di velocità, l'articolo 141 impone ai conducenti l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni ed alle caratteristiche della strada, del veicolo, dell'ambiente, del traffico, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

La velocità regolare o adeguata è quella idonea a superare con sicurezza tutte le situazioni contingenti e quelle

ragionevolmente prevedibili, in modo da conservare il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. L'accertamento delle violazioni all'articolo 141 è rimesso al prudente apprezzamento dell'organo di polizia stradale procedente, con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di situazioni che appaiono sufficienti a far ritenere pericolosa la velocità tenuta in concreto dal conducente.

Risarcimento diretto: approvato il regolamento attuativo

Il Presidente della Repubblica, lo scorso 18 luglio ha definitivamente approvato lo schema di D.P.R. recante la disciplina delle modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni. Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

1.640 Vice Sovrintendenti. Parte la seconda tranche

La seconda tranche di vincitori del concorso interno a 1.640 posti da Vice sovrintendente, per un totale di 986 unità, partirà il 25 settembre p.v.

Le scuole saranno quelle di Caserta (224 frequentatori), Roma (352 frequentatori), Spoleto (410 frequentatori). Il corso avrà una durata totale di quattro mesi.

Detenuto troppo grasso? Non può stare in cella

Il detenuto troppo grasso è a rischio "patologie" e "complicazioni" che non possono essere ignorate e che suggeriscono la necessità di una pena alternativa al carcere. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza con la quale ha accolto il ricorso di un detenuto di 39 anni di 210 chili di peso al quale il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva negato la detenzione domiciliare, sostenendo che le patologie accusate non erano "incompatibili con il regime carcerario". Non l'ha pensata così la Prima sezione penale della Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del detenuto, rinviando il caso al Tribunale di sorveglianza di Catania. A Giovanni P., il Tribunale di sorveglianza catanese, nel giugno 2005, aveva negato la richiesta di una pena alternativa a quella carceraria nonostante fosse stata esibita una relazione sanitaria con le patologie causate dall'eccessivo peso. Contro il no del Tribunale, la difesa del detenuto ha insistito con successo in Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, giudicando fondato il ricorso ha sottolineato che il tribunale in maniera "non congrua" non ha considerato la relazione sanitaria che spiegava come il detenuto "dato il suo peso corporeo (kg 210), le sue patologie e le sue complicazioni, rientra nella categoria dei soggetti ad alto rischio d'incidenti cerebro vascolari e che pertanto sarebbe auspicabile che lo stesso potesse godere

di strumenti alternativi di pena rispetto alla detenzione". Del resto, annotano ancora gli "ermellini" nella sentenza 25114, il Tribunale non ha nemmeno preso in considerazione "la perizia medico legale che si era pronunciata per l'incompatibilità delle condizioni di salute" del detenuto "con il regime di vita carcerario".

Multe e ricorsi: il punto

Il Codice della strada prevede l'obbligatorietà della contestazione immediata della violazione (articolo 200). I casi di impossibilità di contestazione immediata sono indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 201, comma 1-bis, del Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Se la contestazione immediata non è stata possibile, l'agente accertatore ne deve indicare nel verbale i motivi. In tal caso, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve essere notificato al trasgressore, ovvero, se non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, entro 150 giorni dall'accertamento. Tale termine è perentorio, a pena di nullità dell'atto.

Il Codice della strada prevede due modalità di ricorso, esperibili solo nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta: al Prefetto (articolo 203) e, in alternativa, al Giudice di pace (articolo 204/bis). Il ricorso di cui all'articolo 203 può essere presentato, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, al Prefetto del luogo della commessa violazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Il Prefetto, entro il termine perentorio di 120 giorni, emette ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del limite edile, ovvero - in caso di accoglimento del ricorso - dispone l'archiviazione degli atti.

L'articolo 204/bis prevede che, in alternativa al Prefetto, è possibile presentare ricorso al Giudice di pace del luogo della commessa violazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il Giudice di pace può emettere sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso. In quest'ultimo caso, nella determinazione della sanzione, fermo restando il principio del libero convincimento, egli non può applicare una sanzione inferiore al minimo edile stabilito dalla legge per la violazione accertata, né può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

I riferimenti normativi: Codice della strada Art. 2, art. 126 bis, art. 141, 142, 162, 172, 176 c.18, art. 180, art. 181, art. 186, art. 193, art. 200, art. 201 c.1bis, art. 203, art. 204 bis

Art. 1 dlgs 13.03.2006, n. 150
Dm infrastrutture 30.12.2003
Art. 9 dlgs 15.01.2002, n. 9
Art. 345 dpr 16/12/1992, n. 495 (regolamento esecutivo codice della strada)
Art. 347 dpr 16/12/1992, n. 495 (regolamento esecutivo codice della strada) Di 27.06.2003, n. 151.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 11

N. 17 - 1 Settembre 2006

Direttore Responsabile

GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:

INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:

GIUSEPPE IAFFALDANO

Reg. Trib. Bari N. 1278

Redazione: Via Murat, 4 - Bari

Tel. 080/5291165 - 5232702

Telefax 080/5751068

Internet: www.siulp.it

E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia

Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)

E-mail: mediaservice3@simail.it

Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici IN CONVENZIONE **SIULP**

	CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
	7.000	145	84	9.000	187	111
	10.000	208	121	13.000	271	159
	15.000	309	180	16.000	333	197
	22.000	455	266	19.000	396	232
	26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



EUROCOS

Numero Verde
800-754445

Numero Clienti
0655381111

Internet
www.eurocos.it

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari